



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

RG 106/16

ERON 85/16

REPer - 1449/17

22 GIU 2017

Composta da:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Dott. Emanuela GERMANO CORTESE | PRESIDENTE |
| Dott. Alfredo GROSSO | CONSIGLIERE REL. |
| Dott. Carmela ALPARONE | CONSIGLIERE |

oggetto:

brevetto

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 106/2016 R.G. promossa da:

CMC MARINE S.r.l., rappr. e dif. per delega in atti dagli avv. O. Cardillo, M. Riccardi ed A. Ardito ed elett.te dom. in Torino, v. Casalis 65 presso lo studio dell'avv. M.G. Ferraris.

APPELLANTE

CONTRO

INTERMARINE S.p.a. (già **RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.a.**), elett.te dom. in Torino, v. Palmieri 40 presso lo studio dell'avv. A. Borra da cui, oltre che dall'avv. L. Giove, è rappr. e dif. per delega in atti.

APPELLATA

CONCLUSIONI PRECISATE IL 25.1.2017

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:

Voglia l'on.le Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa le opportune dichiarazioni:

a) nel merito, in via principale in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la sussistenza nel brevetto per modello di utilità n. 272346 dei requisiti di validità previsti da legge per un corrispondente brevetto per invenzione e, per l'effetto, previa dichiarazione

dell'erronea qualificazione del trovato e modifica delle relative rivendicazioni nonché della sua descrizione con le rivendicazioni e la descrizione risultante dalla versione definitiva del brevetto europeo EP 2172394, così come rilasciato dall'European Patent Office in data 4.4.2012, disporre la conversione ex art. 76 comma III CPI in corrispondente brevetto italiano, adottando ogni e ulteriore provvedimento all'uopo necessario;

b) nel merito, in via subordinata alla precedente conclusione sub a), accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la sussistenza nel brevetto per modello di utilità n. 272346 dei requisiti di validità previsti dalla legge per un corrispondente brevetto per invenzione e, per l'effetto, previa dichiarazione dell'erronea qualificazione del trovato e modifica delle relative rivendicazioni nonché della sua descrizione con rivendicazioni e descrizione del doc. 3 allegato, corrispondenti a quelle risultanti dalla decisione 11.07.2014 dell'Opposition Division dell'E.P.O., quale confermata dal provvedimento n. 3.2.01 dell'8.10.2015 del Technical Board of Appeal, **disporre** la conversione ex art. 76, comma III CPI in corrispondente brevetto italiano, adottando, ogni ulteriore provvedimento all'uopo necessario;

c) per l'effetto della pronuncia di cui al punto a) o b) che precede, porre le spese di ctu in primo grado a definitivo carico dell'appellata, **condannando** la medesima al pagamento delle spese e competenze del giudizio R.G. n. 17155/2012 (Trib. Torino) nonché a restituire a CMC Marine le spese pagate in forza della provvisoria esecutività della sentenza e pari ad euro 7.522,42 come da doc. 1;

d) condannare, in ogni caso, l'appellata a rifondere a CMC Marine le spese e compenso del presente giudizio di appello.

In via istruttoria si insiste per la rinnovazione delle indagini peritali, con nomina di altro consulente, e, in relazione alla domanda subordinata sub b), disporre supplemento di CTU, volto a valutare la sussistenza nel trovato oggetto del modello di utilità italiano n. 272346 dei requisiti previsti dall'art. 76 comma III CPI ai fini della conversione del medesimo modello di utilità in un corrispondente brevetto per invenzione, con rivendicazioni formulate conformemente a quelle del doc. 3, quali risultanti dalla decisione 11.07.2014 dell'Opposition Division

dell'E.P.O., confermata dal provvedimento n. 3.2.01 dell'8.10.2015 del Technical Board of Appeal.

Si impugna, altresì, il mezzo istruttorio richiesto (prova testimoniale), per essere inammissibile, irrilevante, influente; ad ogni modo le circostanze ivi riportate sono contestate trattandosi, tra l'altro, anche di mere valutazioni non demandabili ai testimoni. Si insiste anche per l'accertamento della assoluta inidoneità probatoria della documentazione prodotta da controparte, così come contestato in sede di comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti processuali.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta:

- A) in via principale: rigettarsi l'appello avversario = ivi inclusa la domanda formulata in via subordinata da CMC Marine S.r.l. di conversione del modello di utilità in brevetto secondo le rivendicazioni corrispondenti a quelle della decisione 11.7.2014 della divisione d'opposizione dell'U.E.B. = perché destituito di qualsivoglia fondamento e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza quanto ai capi appellati da CMC Marine S.r.l.;

- B) in via istruttoria: (i) ci si oppone alla richiesta di rinnovazione e/o supplemento della c.t.u. in quanto immotivata e meramente dilatoria e per tutte le ragioni di cui sopra e di cui agli atti di prime cure da aversi riportati sul punto; (ii) solo laddove ritenuto necessario e opportuno dal Collegio si chiede l'ammissione delle prove testimoniali già richieste in primo grado e ritenute dal Tribunale di Torino non necessarie in quanto aventi ad oggetto circostanze non contestate da CMC Marine S.r.l. e provate:

1) vero che l'ing. Rossi sviluppò una pinna stabilizzatrice elettrica ad inizio 2006, secondo il progetto che si rammostra al teste (prodotto sub doc. 2)?

2) vero che nell'aprile del 2006, Naco Snc contattava Rodriguez, proponendo a quest'ultima il progetto che si rammostra al teste (prodotto sub doc. 2)?

3) vero che l'ing. Rossi inoltrava a Rodriguez in data 21 aprile 2006 il documento Offerta: Impianto Integrato Pinne Elettriche snr-E Classe B (prodotto sub doc. 2)?

4) vero che tale progetto fu ricevuto da Rodriguez, nella persona che sarà indicata dal teste?

- 5) vero che Rodriquez declinava l'offerta, affermando di preferire ricorrere alle pinne idrauliche sino ad allora utilizzate, nella persona che sarà indicata dal teste?
- 6) vero che in data 24 giugno 2008 l'ing. Verme, titolare della società di progettazione Verme Projects di Genova, riceveva dall'ing. Rossi un'email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 4) con allegato il file "Progettazione meccanica 06 08", che anch'esso si rammostra al teste (prodotto sub doc. 4)?
- 7) vero che l'ing. Verme rispondeva all'ing. Rossi in data 25 giugno 2006, con un'email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 4)?
- 8) vero che l'ing. Verme ha poi inoltrato e/o illustrato il file "Progettazione Meccanica 06 08" (prodotto sub doc. 4) ad altre persone, che verranno dal teste indicate?
- 9) vero che in data 24 giugno 2008, l'ing. Bruckner, all'epoca dipendente della Azimut Benetti di Varazze, riceveva dall'ing. Rossi un'email che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 5), con allegato il file "Progettazione meccanica 06 08" (prodotto sub doc. 4), che anch'esso si rammostra al teste?
- 10) vero che l'ing. Bruckner rispondeva alla comunicazione dell'ing. Rossi, sempre in data 24 giugno 2006, con un'email che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 5)?
- 11) vero che l'ing. Bruckner inoltrava il file all'ing. Giovanni Bizzarri, all'ing. Massimiliano Cotterchio e/o ad altre persone, che verranno dal teste indicate?
- 12) vero che in data 1 luglio 2008 l'ing. Francesco Torti, dipendente della società di progettazione Camuzzi Nautica di Varazze, riceveva dall'ing. Rossi un'email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 6), con allegato il file "Progettazione meccanica 06 08" (prodotto sub doc. 4), che anch'esso si rammostra al teste?
- 13) vero che l'ing. Andrea Gattolin, dipendente della multinazionale SEW Eurodrive, riceveva in data 6 febbraio 2006, un'email che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), nella quale l'ing. Rossi elencava le caratteristiche tecniche della pinna stabilizzatrice elettrica?
- 14) vero che l'ing. Andrea Gattolin, riceveva poi in data 12 febbraio 2006, un'email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), alla quale l'ing. Rossi allegava il file "SNR-NEW CONCEPT", che anch'esso si rammostra al teste?
- 15) vero che l'ing. Andrea Gattolin, riceveva dall'ing. Rossi in data 8 marzo 2006 una email, che si rammostra al

teste (prodotta sub doc. 7), alla quale era allegato il file "inerzia pinne", illustrativo dei valori inerziali della pinna stabilizzatrice elettrica, che anch'esso si rammostra al teste?

16) vero che l'ing. Giovanni Corte, anch'egli di SEW Eurodrive, riceveva dall'ing. Rossi in data 8 marzo 2006 una email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), alla quale era allegato il file "inerzia pinne", illustrativo dei valori inerziali della pinna stabilizzatrice elettrica, che anch'esso si rammostra al teste?

17) vero che l'ing. Giuseppe Cappelli, anch'egli dipendente di SEW Eurodrive, riceveva dall'ing. Rossi in data 8 marzo 2006 una email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), alla quale era allegato il file "inerzia pinne", illustrativo dei valori inerziali della pinna stabilizzatrice elettrica, che anch'esso si rammostra al teste?

18) vero che l'ing. Andrea Gattolin, riceveva dall'ing. Rossi in data 12 marzo 2006 una email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), alla quale era allegato il file "specifica", con il quale si illustravano le specifiche di stabilizzazione della pinna elettrica, che anch'esso si rammostra al teste?

19) vero che l'ing. Giovanni Corte riceveva dall'ing. Rossi in data 12 marzo 2006 una email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), alla quale era allegato il file "specifica", con il quale si illustravano le specifiche di stabilizzazione della pinna elettrica, che anch'esso si rammostra al teste?

20) vero che l'ing. Giuseppe Capelli ricevevano dall'ing. Rossi in data 12 marzo 2006 una email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), alla quale era allegato il file "specifica", con il quale si illustravano le specifiche di stabilizzazione della pinna elettrica, che anch'esso si rammostra al teste?

21) vero che a fine marzo 2006 si teneva presso la sede della società SEW Eurodrive una riunione con l'ing. Rossi, nella quale veniva illustrata la pinna stabilizzatrice, secondo le caratteristiche di cui al documento "specifica" che si rammostra al teste?

22) vero che a tale riunione erano presenti, tra gli altri, gli ingegneri Andrea Gattolin, Giovanni Corte e Giuseppe Cappelli?

23) vero che in data 9 aprile 2006 l'ing. Andrea Gattolin, all'epoca dipendente della SEW Eurodrive, riceveva

dall'ing. Rossi un'email, che si rammostra al teste (prodotta sub doc. 7), con allegato il file "specifica2", illustrativo delle specifiche tecniche del modello di pinna stabilizzatrice elettrica che anch'esso si rammostra al teste (documento "Electrical Fin Stabiliser - A New Idea")?

24) vero che in data 23 giugno 2008 il prof. Alessandro Rebora, riceveva dall'ing. Rossi un'email, con allegato il file "Progettazione meccanica 06 08", che anch'esso si rammostra al teste (doc. 21)?

25) vero che il prof. Rebora veniva espressamente autorizzato dall'ing. Rossi a circolare a chiunque potesse avere un potenziale interesse il file illustrativo anche della pinna stabilizzatrice elettrica?

26) vero che il prof. Rebora inoltrava e/o rammostrava il file "Progettazione meccanica 06 08" alle persone che saranno da lui indicate?

Si indicano a testi i signori:

- ing. Roberto Rossi, ing. Massimo Verme, ing. Simone Bruckner, ing. Massimiliano Cotterchio, ing. Giovanni Bizzari, ing. Francesco Torti, ing. Andrea Gattolin, ing. Giovanni Corte, ing. Giuseppe Cappelli, prof. Alessandro Rebora.

C) In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2012, la S.p.a. Rodriguez Cantieri Navali conveniva S.r.l. CMC Marine avanti al Tribunale di Torino al fine di ottenere l'accertamento della nullità ex art. 76 ed 86 CPI di tutte le rivendicazioni della porzione italiana del brevetto europeo n. 2171394 e del modello di utilità n. 272346 di cui era titolare la convenuta.

Questa si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto.

In via riconvenzionale chiedeva che il Tribunale:

- o accertasse la sussistenza nel modello di utilità dei requisiti di validità previsti per un corrispondente brevetto per invenzione;
- o dichiarasse l'erronea qualificazione del trovato oggetto del modello di utilità;
- o ne disponesse la conversione ex art. 76 CPI in un cor-



rispondente brevetto italiano sulla base di rivendicazioni e descrizione risultanti dalla versione definitiva del brevetto europeo EP '394, così come rilasciato dall'EPO in data 4 aprile 2012.

A fronte di tale domanda riconvenzionale l'attrice chiedeva che il Tribunale, ove avesse ritenuto ammissibile la conversione, dichiarasse la nullità di tutte le rivendicazioni del brevetto per invenzione da essa risultante.

Disposta CTU, con sentenza n. 4388\2015, pubblicata il 16 giugno 2015, il Tribunale:

- o dichiarava non esservi luogo a provvedere sulla domanda di nullità riguardante la porzione italiana del brevetto europeo, che non era stato reso efficace in Italia;
- o dichiarava la nullità del modello di utilità;
- o rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta.

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 2016 CMC Marine interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui *infra* al fine di ottenere l'accoglimento della propria domanda di conversione ex art. 76 CPI.

La S.p.a. Intermarine (già Rodriguez Cantieri Navali) si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 25 gennaio 2017 venivano precisate le conclusioni definitive e la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è accennato in narrativa, Intermarine (già Rodriguez Cantieri Navali) aveva agito nei confronti della CMC Marine al fine di ottenere:

- o la declatoria di nullità del brevetto europeo '394 nella sua eventuale frazione italiana;
- o la nullità del modello di utilità 272346, rilasciato a seguito della richiesta di conversione di domanda di brevetto italiano in modello di utilità;



o la nullità del brevetto eventualmente risultante dalla sua conversione: la convenuta CMC Marine aveva, infatti, chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della sussistenza nel citato modello di utilità dei requisiti di validità di un corrispondente brevetto per invenzione, l'accertamento della erronea qualificazione del trovato e la sua conversione in brevetto italiano.

Tali titoli hanno ad oggetto un sistema automatico di stabilizzazione per imbarcazioni.

Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che il brevetto europeo non era stato reso efficace in Italia, per cui non vi era luogo a pronunciare sulla relativa domanda.

Ha, poi, dato atto della pacifica non corrispondenza del modello di utilità alla fattispecie legale ritenendo, in astratto, possibile la sua conversione in brevetto ricorrendo i presupposti dell'art. 76 c.p.i., secondo cui il brevetto nullo (N.B.: nel caso di specie, il modello di utilità) può produrre gli effetti di un diverso brevetto (N.B.: nel caso di specie, per invenzione) del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente ove questi ne avesse conosciuto la nullità.

Ha ritenuto sussistere il requisito soggettivo poiché la volontà iniziale di CMC Marine al momento del deposito della domanda di brevetto italiano era proprio quella di ottenere un brevetto che, quindi, avrebbe voluto ottenere se avesse saputo della nullità del modello di utilità.

Ha, invece, ritenuto insussistente il requisito oggettivo poiché, come emerso dalla CTU, l'invenzione corrispondente alla privativa europea mancava del requisito della novità, in particolare, per effetto della divulgazione della "documentazione Rossi" (ideatore del trovato) che conteneva una descrizione adeguata a consentire di riprodurre l'invenzione.

Inoltre, secondo il Tribunale:

- le circostanze dedotte a prova per dimostrare che questi l'aveva portata a conoscenza di vari possibili interessati non erano state contestate poiché la conve-

- nuta si era limitata ad eccepire che esse non erano demandabili ai testimoni;
- da tali documenti non si evinceva che vi fosse un vincolo di confidenzialità;
 - la divulgazione era avvenuta non da parte del titolare del brevetto, ma da un terzo.

Ha, quindi, dichiarato la nullità del modello di utilità rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta.

L'appellante CMC Marine censura la sentenza di primo grado essenzialmente in quanto:

- 1) i "documenti Rossi" non descrivevano il trovato in modo adeguato e dalla CTU non era neppure possibile comprendere se la predivulgazione era avvenuta considerando ciascun singolo documento ovvero soltanto mediante una loro valutazione complessiva;
- 2) il "progetto Rossi" non era caratterizzato dalla presenza di un riduttore epicicloidale, come invece EP '394 di cui l'EPO aveva confermato la validità rigettando i ricorsi proposti contro di esso;
- 3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, essa appellante aveva contestato la diffusione a terzi dell'antioriorità distruttiva prima del deposito della domanda di brevetto, il che si desumeva sia dalle sue osservazioni in merito alle prove avversarie che dal complessivo tenore delle sue difese;
- 4) dai prodotti documenti non poteva comunque ricavarsi la data della comunicazione di tale documentazione;
- 5) in via subordinata, il modello di utilità dovrebbe essere convertito previa modifica delle rivendicazioni conformemente a quelle non del brevetto rilasciato, ma di quelle risultanti dalle decisioni assunte dall'EPO in sede di opposizione.

L'appellata contesta il fondamento di tali censure, ripropone le prove testimoniali già dedotte e non ammesse e fa rilevare che a suo parere la decisione impugnata sarebbe comunque erronea nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo per la conversione, posto che la modifica dell'originaria domanda di brevetto sarebbe dipesa da una mera scelta tattica di CMC.

L'appello è privo di fondamento ancorchè per ragioni in parte diverse da quelle svolte dal Tribunale.

Come si è detto, la sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità del modello di utilità (e tale statuizione non è stata censurata), ha ritenuto la sussistenza del presupposto soggettivo della richiesta conversione ex art. 76 CPI, ma l'insussistenza di quello oggettivo in relazione al difetto di novità derivante dalla predivulgazione.

Ora, ex art. 76, terzo comma, CPI la conversione del brevetto nullo presuppone congiuntamente (a) che esso contenga i requisiti di validità di un diverso brevetto (requisito oggettivo) e (b) che questo possa considerarsi voluto ove il richiedente avesse conosciuto la nullità del primo.

La norma si ispira all'istituto generale della conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 c.c. che implica l'accertamento, oltre che dell'oggettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo, dell'intento negoziale dei contraenti al fine di stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso (v. ad es. Cass. 5.3.2008, n. 6004) con la conseguenza che la conversione non può operare quando sia stata esclusa l'esistenza di siffatto intento pratico secondario (v. ad es. Cass. 27.10.2006, n. 23145).

A proposito dell'art. 76 CPI, è stato sottolineato come la norma voglia evitare che un'errata valutazione compiuta in sede di domanda si ripercuota negativamente sul richiedente: essa è, quindi, finalizzata alla tutela di questo indipendentemente dalle sue convinzioni in merito all'esatta qualificazione del trovato.

Ciò premesso, essendo Intermarine risultata interamente vincitrice in primo grado, non era tenuta a proporre appello incidentale relativamente a tale profilo essendo per lei sufficiente riproporre la questione ex art. 346 c.p.c., come ha fatto svolgendo le argomentazioni contenute al punto II a p. 18 della comparsa di costituzione.



Nel fare applicazione dei principii più sopra richiamati occorre avere riguardo alla specificità della concreta vicenda oggetto di causa.

E', infatti, pacifico che CMC Marine aveva depositato domanda di brevetto per invenzione italiana il 2 ottobre 2008 e che il 5 ottobre 2011 ne ha chiesto la conversione in modello di utilità per le ragioni richiamate dal Tribunale e da essa stessa esposte nei propri atti difensivi.

In particolare, avuto riguardo alle obiezioni che erano state formulate nel corso della procedura di brevettazione avanti all'EPO, secondo la convenuta la richiesta di conversione *"non era stata affatto un escamotage tecnico per superare la necessità di fornire argomentazioni in risposta ai rilievi effettuati dall'ufficio, bensì un mezzo per disporre, nelle more della concessione del brevetto europeo, di un titolo di privativa che potesse garantire in tempi brevi una protezione alla propria invenzione, quanto meno con riferimento al territorio italiano"*.

In primo luogo, quindi, il modello di utilità è già il frutto di una conversione che si vorrebbe ora far venire meno attraverso la previsione dell'art. 76 CPI: un risultato del genere si pone, però del tutto al di fuori della ratio della norma ed è estraneo alle finalità che essa mira a conseguire.

In secondo luogo, la domanda di conversione di quella originaria per brevetto di invenzione in modello di utilità non è stata affatto il frutto di un'erronea qualificazione del trovato da parte di CMC Marine, ma della precisa volontà della richiedente indotta dalle obiezioni che l'esaminatore dell'EPO aveva formulato e finalizzata ad evitare il rischio che si ponessero analoghi problemi di brevettabilità anche per il titolo nazionale.

L'intento che aveva ispirato la società a chiedere la conversione era, quindi, esattamente opposto rispetto a quella di ottenere un brevetto poiché CMC voleva ottenere una privativa, ma diversa dal brevetto per invenzione che aveva già chiesto e ciò per la ragione di cui si è detto.

Non può, quindi, ritenersi che se avesse conosciuto la causa di nullità del modello di utilità avrebbe voluto il brevetto per invenzione.

Il difetto del requisito soggettivo è dirimente e comporta l'assorbimento di tutte le questioni, di merito ed istruttorie, poste a fondamento dell'impugnazione, che non è quindi necessario esaminare.

L'appello deve, pertanto, essere respinto ancorchè per la diversa ragione appena illustrata.

Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 10.3.2014, n. 55.

In difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore del *decisum* (compreso nello scaglione di valore indeterminabile) e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese si liquidano come segue:

- ✓ Fase di studio: € 2.800,00=;
- ✓ Fase introduttiva: € 1.800,00=;
- ✓ Fase decisoria: € 4.800,00=.

Nel corso del giudizio d'appello non è stata svolta un'autonoma fase istruttoria o di trattazione e le attività difensive relative alla valutazione del materiale acquisito in primo grado vengono ad essere assorbite da quelle attinenti alla fase decisoria.

Il totale è di € 9.400,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dagli atti non risultano spese vive documentate.

Essendo l'impugnazione stata interamente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.

30.5.2002, n. 115.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, definitivamente pronunciando;


- a) Respinge l'appello proposto dalla S.r.l. CMC Marine nei confronti della S.p.a. Intermarine avverso la sentenza n. 4388\2015, pubblicata il 16 giugno 2015, del Tribunale di Torino, che conferma;
- b) Condanna S.r.l. CMC Marine a rifondere alla S.p.a. Intermarine le spese del grado di appello, liquidate come da motivazione in complessivi € 9.400,00=, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
- c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 14 giugno 2017


IL CONSIGLIERE EST.
Alfredo GROSSO



IL PRESIDENTE
Emanuela GERMANO CORTESE




Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania



DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li..... 22 GIU 2017

IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania



MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 20.6.2017 il cancelliere

